



Unione Comuni Modenesi Area Nord
COMANDO POLIZIA LOCALE
(Area Est - Presidio di San Felice sul Panaro)
Via Casarino n. 362 – 41038 San Felice s/P
(☎ Tel. 0535/86399 - 📠 Fax 0535/81110)

Prot. UCMAN n° 12006 / 9.2

San Felice s/P, 08 maggio 2023

Ordinanza n° 24/2023

Oggetto:	Ordinanza per la pulizia e la manutenzione dei fossi e delle scoline presenti sul territorio del Comune di San Felice sul Panaro (MO).
-----------------	---

IL RESPONSABILE P.O DELLA POLIZIA LOCALE AREA EST

PREMESSO

- che ai sensi dell'art.15 comma 1 del D.Lgs. 285/1992 - Nuovo Codice della Strada “Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
... (omissis)
“c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
f) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento;
g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.”
- che ai sensi dell'art.16 comma 1 del D. Lgs. 285/1992 - Nuovo Codice della Strada “Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:
1. aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
2. costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
3. impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.”
- che ai sensi dell'art.22 comma 6 del D.Lgs. 285/1992 - Nuovo Codice della Strada “chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale”.

- che ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 285/1992 - Nuovo Codice della Strada “I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi”;
- che ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. 285/1992 - Nuovo Codice della Strada:
 1. “Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi;
 2. Salvo quanto è stabilito nell'art. 33, coloro che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato all'atto di concessione rilasciato dall'ente proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso;
 3. L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua l'irrigazione;
 4. L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese”
- che ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 285/1992 - Nuovo Codice della Strada “I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza”;
- richiamato altresì l'art. 20 del Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, approvato con delibera del Consiglio dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord n. 98 del 27 novembre 2019, in materia di PULIZIA FOSSATI “ *I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni dovranno eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria , al fine di consentire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità nelle strade* ” (omissis).... ;

Preso atto della necessità di evitare allagamenti alle sedi stradali ed impedire il successivo danneggiamento dei manti stradali con evidenti pericoli per la circolazione;

Ravvisata altresì la necessità di mantenere in un buono stato di manutenzione il territorio in generale con interventi mirati ad evitare situazioni di pericolo, allagamento e mancato deflusso delle acque meteoriche, anche in considerazione delle precipitazioni piovose che negli ultimi tempi sono caratterizzate da importante e concentrata piovosità;

Constatata la necessità di provvedere urgentemente alla pulitura ed approfondimento a giusta misura dei fossi delle strade comunali/vicinali, nonché alla rimozione di qualsiasi ostacolo (comprese eventuali frane), allo scopo di mantenere il regime di scolo delle acque onde evitare qualsiasi tipo di danno e nocumento alla incolumità pubblica e/o privata;

Considerato che tutti i proprietari o gestori di fondi anche non direttamente connessi alle strade comunali e/o vicinali, hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di pertinenza dei fondi medesimi, compresa l'eventuale rimozione degli ingombri;

Atteso che in caso di sinistri provocati da incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e/o penali per i proprietari delle siepi, delle piante invadenti o delle scarpate non correttamente sfaldate e manutentate;

Visto il R.D. 25.07.1904, n. 523;

Visto il D.Lgs. 267 /2000;

Visto l'art. 255 del D.Lgs.3 Aprile 2006 n.152;

Visto il D.P.R. 16/12/1992 n.495 e ss.mm.ii.;

Visti gli articoli n. 915, 916 e 917 del Codice Civile;

ORDINA

A tutti i proprietari/affittuari o comunque ai detentori a qualunque titolo di terreni e/o immobili prospicienti le strade comunali/vicinali o di pubblico passaggio e a tutti i frontisti di fossi stradali e vettori di natura idraulica in genere di provvedere, a partire dalla pubblicazione della presente Ordinanza, di eseguire periodicamente quanto segue:

- assicurare la regolare manutenzione dei fossi stradali e vettori di natura idraulica in genere;
- ripristinare le sezioni ordinarie dei fossi stradali e dei vettori di natura idraulica in genere se ricoperti o intasati anche mediante operazioni di escavazione, profilatura e spurgo;
- rimuovere le eventuali frane ed eseguire tutti gli interventi idonei ad evitare il manifestarsi delle medesime cose da favorire il regolare deflusso delle acque stesse;
- rimuovere ogni materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque, ripristinando le condizioni di regolarità;
- effettuare la corretta potatura delle piante cresciute all'interno degli alvei e lungo le sponde dei fossi e scoline, comprensive dei tombamenti sotto le sedi stradali;
- effettuare le necessarie operazioni di regolazione, sagomatura delle scarpate e cigli nelle aree private prospicienti o che si aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
- realizzare tutti quegli interventi atti ad evitare situazioni di allagamento e/o mancato deflusso e comunque atti ad evitare pericoli anche potenziali per la privata e pubblica incolumità.

RAMMENTA

Che sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento delle autorizzazioni da parte della Agenzia Interregionale per il fiume Po;

Che sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento delle autorizzazioni da parte dei Consorzi di Bonifica;

Che prima dell'inizio dei lavori anzidetti, dovranno essere concordati con i competenti: Ufficio Ambiente, Ufficio Lavori Pubblici e Presidio Polizia Locale, i tempi ed i modi di esecuzione dei lavori, al fine di non intralciare la circolazione stradale.

AVVERTE

- che l'inosservanza a quanto disposto dalla presente ordinanza, comporterà l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con delibera del Consiglio dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord n. 98 del 27 novembre 2019, in materia di PULIZIA FOSSATI ;
- che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza, sarà direttamente imputabile agli inadempienti con risarcimento danni, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute dalla competente Amministrazione Pubblica;
- Che avverso la presente ordinanza, potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territoriale competente, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune o in via alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti come sopra "Legge 06/12/1971 n.1034";
- Che il responsabile del procedimento è il Commissario di Polizia Locale Bellei Euro.

DISPONE

che i trasgressori, fatte salve le sanzioni previste del D. Lgs. 285/1992 e ss. mm.ii, saranno soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia (D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii art. 7 bis e applicazione delle procedure di cui alla Legge n. 689 del 24/11/1981 art. 16 comma 1);

Che la presente ordinanza venga resa nota alla cittadinanza tramite avvisi, mediante pubblicazione sul sito internet del Comune e affissione all'Albo Pretorio Comunale;

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa all'Agenzia Interregionale per il fiume Po e ai Consorzi di Bonifica interessati.

Il Comandante della Polizia Locale U.C.M.A.N.

Comm. Bellei Euro

Documento firmato digitalmente